

INTEGRAZIONE ALLE PROPOSTE EMENDATIVE CISL

Disegno di legge AS 2448 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

Proposta di estensione ed incremento della quattordicesima mensilità sulle pensioni

La proposta potrebbe essere la seguente:

- **Emendamento:** Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione

Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole “tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti” aggiungere: “nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”;

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) dal 1° gennaio 2022 la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato XX annesso alla presente legge.

Detrazioni trattamenti pensionistici

- **ART. 2 - Detrazioni redditi da pensione**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui soggetti percettori dei redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.

917, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato a una revisione organica del sistema delle detrazioni per i predetti redditi al fine di recuperare il 50% del differenziale rispetto ai redditi da lavoro."

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole "8.000 milioni di euro annui", con le seguenti: "7.000 milioni di euro annui":

Allegato XX

Tabella A

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – anni dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – anni dal 2017 al 2021	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2022	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2023
1) fino a 1,5 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437	481	481
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546	601	601
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655	721	721
2) da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18			336	370	370
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420	462	462
Oltre 25	Oltre 28			504	554	554
3) da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18				336	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28				420	420
Oltre 25	Oltre 28				504	504
4) da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18					336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28					420
Oltre 25	Oltre 28					504

DA COPRIRE

Nota:

Il presente emendamento, modificando l'articolo 5 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 è volto a estendere la quattordicesima mensilità di pensione ai trattamenti pensionistici d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo (1.546 euro lorde circa) ed incrementare del 10% l'importo della stessa prestazione (14.ma) ai pensionati che già ne beneficiano. La modifica è incentrata sull'introduzione nella tabella A di 2 ulteriori scaglioni (da 2 a 2,5 e da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo), con decorrenze rispettivamente dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023.

Il costo

Il costo di tale operazione ammonterebbe a circa 616 milioni di euro nell'anno 2022 (150 milioni per l'aumento; 465 milioni per l'estensione). Nell'anno 2023 il maggior costo ammonterebbe a circa 466 milioni. Di seguito il dettaglio delle stime della spesa

Beneficiari e spesa nel 2020:

Il valore medio attuale della quattordicesima è di 480 euro; i beneficiari sono 3.141.733 per una spesa totale di 1.501.415.122 euro.

Nei confronti degli attuali beneficiari il valore medio pro-capite della prestazione si potrebbe aumentare del 10% per una spesa di 150.141.512 di euro ($1.501.415.122 \times 10/100 = 150.141.512$).

Possibili nuovi beneficiari:

Si prevede di aumentare la soglia di reddito fino a tre volte il trattamento minimo (1.546 euro lordi mensili), dividendo il percorso in due tappe: il primo anno fino a 2,5 il minimo, da completare nell'anno successivo.

I pensionati con trattamento fino a due volte il minimo sono 6.404.966, mentre i percettori di quattordicesima sono 3.141.733, pari al 49%.

Tra due e tre volte il minimo vi sono 3.811.411 pensionati, ipotizzando un medesimo abbattimento percentuale i possibili nuovi beneficiari dovrebbero essere 1.940.706, per una spesa totale di 931.538.640 ($1.940.706 \times 480$)

Divisione della spesa su due anni

1° anno

+10% per gli attuali beneficiari 150.141.512

Nuovi beneficiari 1° anno 465.769.320

Totale 1° anno 615.910.832

Totale 2° anno 465.769.320